

acquisizione dell'immobile da parte di S.G.R.. Ad ogni modo, quelle eventuali lacune della documentazione, che possono esserci per alcuni dei soggetti, risultano sanate dalla considerazione che nessuna contestazione è stata mossa dalla Difesa degli imputati e dal Responsabile civile circa la loro qualità di ex dipendenti e per quanto concerne il La Rocca circa l'esistenza del titolo concessorio. Inoltre, questo rilievo della mancata confutazione, della mancata contestazione, deve essere esteso anche a quanto concerne la tipologia e la quantificazione del danno riconosciuto dalla sentenza; nel senso che nessuna contestazione è stata mossa, nel corso del dibattimento di primo grado, dagli imputati e dal responsabile civile in ordine ai pregiudizi subiti dai dipendenti, ovvero: la perdita di professionalità, la qualifica, la retribuzione, fino ad incidere dal punto di vista contributivo, e quindi pensionistico. Solamente in sede da appello, e quindi tardivamente, responsabile civile ed imputati contestano l'esistenza di tali danni, mai confutati, invece, nel corso del dibattimento. Danni così bene evidenziati nella sentenza, in particolare da pag. 229 a pag. 233.

Si conclude, quindi, per l'accoglimento dell'appello sulla base delle conclusioni scritte così come depositate.  
*(Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese).*

AVV.RA STATO AVV. M. Grazia SCALAS (PP.CC. Pres.za Consiglio dei Ministri / M.ro Giustizia / M.ro Politiche Agricole e